



COMUNE DI LEVERANO  
Provincia di Lecce

**Regolamento**  
**per le riprese audiovisive del**  
**Consiglio Comunale di Leverano**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 13. del 02/06/2014

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>3</b>
ART. 1 - FINALITÀ	3
ART. 2 - INFORMAZIONE SULL'ESISTENZA DI STRUMENTI DI RIPRESA	3
ART. 3 - GESTIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI E TUTELA DEI DATI SENSIBILI	3
ART. 4 - LIMITI DI TRASMISSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE	3
<b>TITOLO II – RIPRESE EFFETTUATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE</b>	<b>4</b>
ART. 5 - ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DA PARTE DEL COMUNE DI LEVERANO	4
ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI E RISPETTO DELLA NORMATIVA PRIVACY	4
<b>TITOLO III – RIPRESE EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA</b>	<b>5</b>
ART. 7 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA	5
ART. 8 - MODALITÀ DI RIPRESA	5
ART. 9 - INTERVISTE	6
<b>TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>6</b>
ART. 10 - NORMA DI RINVIO	6
ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE	6

## **Titolo I - Disposizioni generali**

### **Art. 1 - Finalità**

1. Il Comune di Leverano, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, in attuazione dello Statuto, attribuisce alla diffusione, delle sedute del Consiglio Comunale, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

2. Il presente Regolamento disciplina l'attività di videoripresa delle sedute consiliari ammessa nelle seguenti forme:

- a) riprese effettuate direttamente dal Comune;
- b) riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca;

3. Non sono ammesse altre forme di ripresa.

4. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

### **Art. 2 - Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa**

1. Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e la successiva trasmissione e riproduzione, ferma restando la presenza, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, di specifici cartelli di informativa, di cui all'art. 5.

### **Art. 3 - Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili**

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, il Presidente del Consiglio Comunale richiama i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.

2. In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5.

3. Il Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 39, D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

### **Art. 4 – Limiti di trasmissione e commercializzazione**

1. La diffusione parziale delle riprese effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e di trasparenza.
2. È vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.
3. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini verranno invitati dal Presidente del Consiglio Comunale, con comunicazione scritta e motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.
4. Restano naturalmente ferme le conseguenze giuridiche che l'ordinamento appresta per le violazioni elencate ai commi precedenti.

## **Titolo II – Riprese effettuate direttamente dal Comune**

### **Art. 5 - Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di Leverano**

1. Il Comune di Leverano può disporre la ripresa e la successiva documentazione diffusa su internet sul proprio sito web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, informando adeguatamente tutti i presenti della presenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini, anche attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici agli accessi di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa.
2. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale proponenti sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Viene garantita l'osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. Detto principio comporta, dunque, che tali dati potranno essere diffusi nei soli limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale. Resta inteso che, in ogni caso, non potranno essere diffusi dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.
4. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso delle trascrizioni delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle videoregistrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.

### **Art. 6 - Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy**

1. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale che il pubblico non venga inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto all'articolo precedente, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, anche disponendo il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.

3. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Leverano è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il Responsabile del trattamento è il Segretario Generale.

4. Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti.

5. Le registrazioni delle sedute restano disponibili sul sito istituzionale del Comune dalla data di pubblicazione delle relative delibere, per un periodo di dodici mesi a far data da ciascuna seduta consiliare.

6. Il Presidente del Consiglio Comunale può autorizzare la diffusione audio dei dibattiti delle sedute in diretta, mediante l'utilizzo del sito internet istituzionale, previa informazione ai Consiglieri e a tutti coloro che intervengono alla seduta, affinché ciascuno adotti le opportune cautele con riferimento alla protezione dei dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

Titolo III – Riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

#### **Art. 7 - Esercizio del diritto di cronaca**

1. La diffusione delle immagini delle sedute consiliari da parte della televisione, a scopi giornalistici, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.Lgs. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

2. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati – il Consiglio Comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti – la facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente televisiva, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

#### **Art. 8 - Modalità di ripresa**

1. Le riprese eseguite ai sensi dell'articolo precedente dovranno essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico.

2. Non è consentito l'impianto dei fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive. Non è, in ogni caso, consentito l'allaccio alla rete elettrica comunale.

3. Le emittenti che desiderano effettuare dette riprese dovranno presentare al Presidente del Consiglio Comunale, almeno entro due giorni lavorativi antecedenti alla seduta di Consiglio Comunale, comunicazione scritta nella quale dovranno essere evidenziati:

- modalità delle riprese;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione ( radiotelevisiva, web, diretta, differita ).

Tale richiesta, datata e sottoscritta, dovrà essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all' Amministrazione Comunale di

Leverano – Ufficio Protocollo – via Menotti, n. 14 73045 Leverano, oppure inviata per posta elettronica certificata all'indirizzo [protocollo.comune.leverano@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comune.leverano@pec.rupar.puglia.it). Nel caso in cui sia utilizzato il mezzo postale, fa fede la data di ricezione della raccomandata, altrimenti fa fede la data di consegna all'Ufficio Protocollo risultante dal timbro apposto sulla domanda o la data di ricezione della PEC.

4. Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori consiliari più di tre emittenti, il Presidente del Consiglio Comunale si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per ordinare il migliore funzionamento dello svolgimento dei lavori e della disciplina della sala.

5. Competente al rilascio dell'autorizzazione è il Presidente del Consiglio Comunale, il quale dovrà specificare eventuali indicazioni operative, avendo cura di pronunciarsi entro un termine ragionevole per consentire l'esercizio del diritto di ripresa.

6. L'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

#### **Art. 9 - Interviste**

1. Gli Amministratori, i Consiglieri comunali e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

### **Titolo IV - Disposizioni finali**

#### **Art. 10 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

#### **Art. 11 - Entrata in vigore**

1. La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.